

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA E POST LAUREA DI BREVE DURATA PER STUDENTI ITALIANI E STRANIERI (Emanato con D.D. 21/2019 del 18.01.2019)

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento al fine di favorire la formazione scientifica e attrarre i giovani alla ricerca, disciplina i procedimenti di selezione e il conferimento di borse di studio di addestramento alla ricerca e post laurea, nell'ambito dei corsi di PhD della Scuola, ai sensi della legge 398/89 e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

Art. 2 – Copertura Finanziaria

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le risorse da destinare al finanziamento delle borse di studio e dei relativi contributi tenuto conto delle risorse stanziare a bilancio, su conforme parere del Senato Accademico a seguito della proposta dei Consigli di Area in merito al numero di mensilità da assegnare per ciascun corso di studio di Phd.
2. Le borse sono assegnate con cadenza bimestrale entro il limite della disponibilità finanziaria complessiva stabilita dal Consiglio di Amministrazione della SISSA.
3. L'importo delle borse di studio e degli eventuali contributi per le spese di viaggio viene determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Tipologia e caratteristiche delle borse di studio

La Scuola può assegnare le due tipologie di borse di studio di seguito indicate:

1. Borse di studio e addestramento alla ricerca per attrarre i giovani alla ricerca scientifica, anche prevedendo la stesura di una tesi in co-supervisione:
 - Destinatari: studenti iscritti al secondo anno di un corso di Laurea Magistrale o ad un corso di studi presso un'Università straniera ritenuto

analogo a giudizio insindacabile delle Commissioni, di cui al seguente art. 5.

- Durata: da 1 a 6 mesi.
- Il diritto alla fruizione della borsa decade al conseguimento del diploma di laurea magistrale o di analogo titolo conseguito all'estero.

2. Borse di studio post laurea finalizzate a promuovere l'istruzione post-universitaria e la partecipazione agli esami d'ammissione ai corsi di PhD della Scuola:

- Destinatari: studenti in possesso, **entro e non oltre l'inizio dell'attività**, di un **diploma di laurea magistrale**, o analogo titolo conseguito all'estero e ritenuto idoneo a giudizio insindacabile della competente Commissione di cui al seguente art. 5. Tali borse non possono essere assegnate a coloro che siano già in possesso del titolo di "dottore di ricerca" o equivalente.
- Durata: da 1 a 6 mesi.
- Borse della durata di 15 giorni potranno essere assegnate in via del tutto eccezionale a studenti extracomunitari al fine di poter partecipare agli esami d'ammissione ai corsi di PhD.
- Conferimento diretto delle borse post laurea: su richiesta motivata da parte di allievi iscritti ai corsi di PhD della Scuola, ai fini del conseguimento del titolo di PhD ed entro sei mesi dal termine del quarto anno è possibile prescindere dall'esperimento della selezione di cui al presente regolamento. La richiesta, supportata dal supervisore di tesi, viene valutata dal Collegio Docenti, approvata dal Consiglio di Area competente e trasmessa al Senato Accademico per i provvedimenti di competenza. Queste borse dovranno essere attivate esclusivamente su fondi di autofinanziamento.

3. Le borse di studio e addestramento alla ricerca e le borse post laurea possono essere attivate

su fondi esterni alla Scuola qualora siano ad essi attinenti.

4. Le borse di studio non sono cumulabili con altre erogate ai sensi della L. 398/89.

Art. 4 – Bando di selezione

1. La selezione dei candidati, ai fini del conferimento di una borsa, è effettuata mediante bando di selezione pubblico che prevede la valutazione comparativa del curriculum.
2. Il bando deve specificare:
 - I requisiti richiesti (titoli di studio) anche specifici;
 - Il numero delle mensilità messe a concorso;
 - Il livello di conoscenza della lingua inglese;
 - Le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - I criteri generali di valutazione che saranno utilizzati, di cui al seguente art. 5.
3. I bandi sono pubblicati all'Albo Ufficiale della Scuola e resi pubblici per via telematica sul sito WEB della SISSA per un periodo di almeno 30gg. Per le borse attivate su fondi esterni ai sensi dell'art. 3.3 tale termine potrà essere ridotto a 15gg su richiesta del responsabile dei fondi.
4. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione decorrono dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 5 - Procedure di selezione

1. Per ciascun corso di PhD viene nominata dal Direttore della Scuola, su proposta dei Consigli di Area, una Commissione preposta alla selezione delle domande. La Commissione dovrà essere composta da almeno tre docenti della Scuola e rimarrà in carica per tutta la durata dell'anno solare.
Criteri di valutazione della Commissione:
 - votazioni nel curriculum universitario (massimo 15 punti);
 - contenuto delle lettere di presentazione (massimo 5 punti);
 - affinità dei temi di ricerca indicati dai candidati con l'attività svolta alla SISSA (massimo 10 punti).L'idoneità si consegue con un punteggio minimo totale di 21/30.
2. La Commissione provvede alla valutazione dei curricula dei candidati al termine della quale propone il numero di mensilità da assegnare a ciascun candidato idoneo in relazione alla complessità del tema di ricerca e individua il referente scientifico. Nel caso di borse attivate su fondi esterni, referente scientifico è il responsabile dei fondi.

3. Gli atti sono approvati con provvedimento del Direttore della Scuola. Il provvedimento di approvazione è pubblicato sul sito web della SISSA.
4. Ai vincitori viene data comunicazione dell'assegnazione della borsa di studio di norma entro 10gg dal provvedimento di approvazione degli atti tramite l'indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di ammissione. Entro 10gg dall'invio della comunicazione i vincitori dovranno confermare o meno l'accettazione della borsa, pena decadenza.
5. La borsa è conferita con provvedimento del Direttore e la data d'inizio dell'attività viene fissata dalla Commissione. Le borse decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno del mese tenendo conto delle pratiche amministrative necessarie all'attribuzione della borsa di studio.

Art. 6 – Diritti, doveri e obblighi del borsista

1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere l'attività di studio prevista sotto la supervisione del referente scientifico assegnatogli, seguendo le sue indicazioni.
2. Il borsista è tenuto a svolgere a tempo pieno la propria attività di studio, assicurando una presenza continuativa presso la Scuola per l'intero periodo di attività.
3. Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura.
4. La mancata presenza in sede il giorno della convocazione, senza adeguata giustificazione, comporta la decadenza dal diritto ad usufruire della borsa. Il posticipo dell'inizio dell'attività è ammesso solo per gravi e giustificati motivi.

Art. 7 - Contributo spese di viaggio

1. Per "spese di viaggio" si intendono quelle sostenute per raggiungere la SISSA ed iniziare l'attività e quelle al termine della borsa per fare ritorno alla propria residenza o altro luogo, qualora risulti economicamente più vantaggioso.
2. Il contributo verrà assegnato su presentazione in originale, o in formato elettronico, di biglietti aerei (in classe economica) comprensivi di boarding pass, treno (in II classe), bus nei limiti previsti dal Consiglio di Amministrazione. Ai cittadini extracomunitari, in particolari casi, potrà essere emesso titolo di viaggio prepagato su autorizzazione del Segretario Generale; qualora il costo del titolo superi il contributo erogato dalla Scuola la differenza sarà trattenuta dalla prima mensilità della borsa di studio.

Art. 8 - Proroghe

1. In casi di particolare interesse e compatibilmente con le disponibilità di bilancio potranno essere concesse proroghe nell'erogazione della borsa, comunque non oltre i 12 mesi complessivi ed esclusivamente su fondi di autofinanziamento.

Art. 9 - Attività didattica

1. Durante lo svolgimento dell'attività, i borsisti, di entrambe le tipologie, possono seguire le lezioni dei corsi di dottorato previa approvazione del referente scientifico e sostenere i relativi esami.
2. Nel caso in cui il borsista fosse ammesso ad un corso di dottorato della SISSA, i corsi frequentati e gli esami superati durante l'attività, potranno essergli riconosciuti validi dal Collegio Docenti del corso di PhD di riferimento.

Art. 10 – Sospensione e decadenza

1. In caso di impedimento sopravvenuto e temporaneo la borsa può essere sospesa con provvedimento del Direttore della Scuola, previo parere favorevole del responsabile scientifico. Nel caso di gravi motivi di salute la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista debitamente documentata.
2. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia ai doveri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. La decadenza è disposta, sentito il referente scientifico, dal Direttore della Scuola con provvedimento adeguatamente motivato.